

Alle Amministrazioni ed enti
Elenco destinatari allegato

Trasmissione tramite PEC

OGGETTO: Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 - Conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona per l'esame del progetto definitivo dell'opera: "S.S. 51 Variante di Cortina" (Lotto 1) di cui all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 e all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Indizione e convocazione riunione nonché nell'allegato C(C-16) e D (D-5) del Piano degli interventi (d.P.C.M. 26 settembre 2022) nonché identificata come "C.16.1 Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a sud di Cortina" nell'allegato 1 del Piano Complessivo delle Opere Olimpiche in corso di approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - CUP F47H18001500001. Comunicazione riguardante l'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché alla dichiarazione di pubblica utilità con contestuale indizione di Conferenza di servizi decisoria.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare gli articoli 7 e seguenti;

VISTO il comma 1 dell'articolo 7 "comunicazione di avvio del procedimento" della succitata legge 241/1990 che dispone: "Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento" e comma 2 - "Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari."

VISTO l'art. 10 "Diritti dei partecipanti al procedimento" laddove al comma 1 prevede "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento."

VISTO l'articolo 14 della suddetta legge 241/1990 laddove al comma 2 prevede "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi

pubblici” e al comma 5 stabilisce che: *“L’indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all’articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 9”*;

VISTO il comma 7 dell’art. 14-ter della suddetta legge 241/1990, il quale stabilisce che all’esito dell’ultima riunione, ed entro il termine previsto per la conclusione *“l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza”*;

VISTO, inoltre, l’articolo 14-quater della suddetta legge 241/1990 concernente la *“Decisione della conferenza di servizi”* che al comma 1 recita *“La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente all’esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati”*;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* con particolare riferimento all’articolo 2-ter *“Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri”* e all’art. 2-quater che richiama gli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., recante *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”* e ss.mm.ii. con particolare riferimento all’articolo 32 laddove è stato stabilito:

- al comma 1: *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4”*;
- al comma 1-bis: *“Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con riferimento all’articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, riguardante i poteri e le funzioni commissariali e in particolare il comma 3 laddove dispone: *“Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in*

possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento”;

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e, in particolare, l'articolo 3 con il quale è stata autorizzata la costituzione della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, interamente a partecipazione pubblica ed avente quale scopo statutario “*la progettazione nonché la realizzazione, in qualità di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, del piano complessivo delle opere olimpiche, costituito dalle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, da quelle individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché da quelle, anche connesse e di contesto, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”;

VISTO l' art. 3 del medesimo decreto-legge n. 16/2020 che al comma 11-bis dispone “*con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di sport, possono essere individuati gli interventi, tra quelli di cui al comma 2, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, sottoposti alla procedura di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” laddove l'art. 44 “*Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto*”, al comma 4, prevede l'espletamento in modalità semplificata della procedura di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché la convocazione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso della quale, ferme restando le prerogative dell'autorità competente in materia di VIA, sono acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e direttive adottate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché al comma 6-bis richiama gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi anche in ordine all'avvio delle procedure previste dal capo IV del titolo II di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e dei relativi avvisi nonché comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) con particolare riferimento al comma 498 dell'articolo 1, ha novellato il più volte citato comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, n. 16, stabilendo che “*Il piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*”

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021 con il quale è stato nominato Amministratore Delegato della Società “*Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.*”, l'Ing. Luigivalerio Sant'Andrea nonché è stato approvato lo Statuto societario laddove è stabilito che la medesima Società cura, nella misura di oltre l'80% del proprio fatturato, la progettazione, operando anche come società di ingegneria, ai sensi degli articoli 24 e 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la realizzazione, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di

convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi di cui al succitato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito con modificazione dalla legge 8 maggio 2020 n. 31 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e in particolare l'art. 38 laddove:

- al comma 3 dispone “*La stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute*”;
- al comma 10 recita “*La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 9, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti interessati, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Essa comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché il vincolo preordinato all'esproprio e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. A tal fine, le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.*”;
- nonché l'art. 225, laddove:
- al comma 9, prevede che “*A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico ed*

economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50".

VISTO altresì l'art. 41 "*livelli e contenuti della progettazione*" laddove al comma 7 dispone "*Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo*";

VISTO il decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" con riferimento ai Capi da I a IV ed in particolare all'articolo 6 "*regole generali sulla competenza*" 10, comma 1, laddove dispone "*Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione competente, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico*", nonché all'articolo 11 concernente "*La partecipazione degli interessati*" laddove è previsto che "*L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni*";

VISTO altresì l'articolo 12, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R. n. 327/2001 laddove stabilisce che la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta "*in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti*";

VISTO, inoltre, l'art. 16 "*le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo*" del summenzionato d.P.R. n. 327/2001 e in particolare i commi 4, 5, 6 e 10, per quanto compatibili;

VISTO, altresì l'art. 19 "*L'approvazione del progetto*" laddove al comma 1 dispone "*Quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, ovvero con le modalità di cui ai commi seguenti.*"

VISTO altresì l'articolo 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327/2001 che prevede: "*Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti*";

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto n. 197 del 2 settembre 2020 adottato ad esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espletata ai sensi dell'articolo 23 del decreto-legislativo 152/2006, per il progetto "Piano

straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021 – miglioramento della viabilità di accesso all'abitato di Cortina" presentato dal Commissario per l'adeguamento e la viabilità statale nella Provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021;

VISTO il decreto commissariale 30 marzo 2023 di determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi preliminare relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica: S.S 51 "*Variante di Cortina*" e in particolare l'articolo 2, comma 1 laddove recita: "*I successivi livelli di progettazione relativi all'intervento S.S. 51 "Variante di Cortina" di cui all'allegato n. 3 del decreto 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'allegato n. 1 del d.P.C.M. 23 febbraio 2022 nonché agli allegati C e D del Piano degli Interventi approvato con d.P.C.M. del 26 settembre 2022, dovranno conformarsi alle condizioni e prescrizioni di cui agli atti predetti al fine di acquisire, in sede di conferenza simultanea, gli eventuali ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente, mediante approvazione del progetto definitivo dell'intervento suddetto, la cui realizzazione potrà essere anche suddivisa per stralci funzionali*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2022, con il quale l'Amministratore delegato *pro tempore* della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A. è nominato Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 3-bis e 4, del succitato decreto-legge n. 32/2019, per le opere individuate nel medesimo decreto e in particolare l'allegato n. 1 (rigo 6) del decreto stesso laddove indica l'intervento infrastrutturale in oggetto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti il 2 novembre 2022, recante l'approvazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 16 del 2020, del Piano degli Interventi nel quale l'opera in oggetto è menzionata nell'allegato C (C-16) quale opera "essenziale" in funzione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 nonché riportata nell'allegato D (D-5) tra le opere cui si applica la procedura semplificata dell'articolo 44 del succitato decreto-legge n. 77 del 2021 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del suindicato d.P.C.M. 26 settembre 2022;

CONSIDERATO che nel Piano Complessivo delle Opere Olimpiche, predisposto dalla Società e in corso di approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, da ultimo novellato dall'articolo 1, comma 498, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n.197, l'opera in oggetto è identificata come "*Variante di Cortina- Lotto 1 Bretella di penetrazione a sud di Cortina*" (C.16.1) – CUP F47H18001500001;

VISTA la nota Simico n. 673 del 3 marzo 2023 con cui il Commissario Straordinario ha provveduto a trasmettere il progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi del succitato art. 44 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 così come convertito legge 29 luglio 2021 n. 108, ai fini dell'espressione del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

VISTO il parere n. 2/2023 nel quale il competente Comitato Speciale ex art. 45 del decreto-legge n. 77/2021 rappresenta che l'intervento di cui *lotto 1* possa proseguire sulla base delle considerazioni, esposte nel parere stesso, nell'*iter* previsto all'art. 44 del predetto decreto-legge, tenuto conto delle prescrizioni e delle rispettive tempistiche per la relativa ottemperanza, indicate nello stesso, secondo quanto contenuto nel paragrafo "*indirizzi metodologici per il dispositivo finale*";

CONSIDERATO che, sussistendo la "*particolare complessità*" di cui al comma 7 dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 è stata indetta, con nota prot. Simico n. 2179 del 12 luglio 2023, sul progetto

di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in epigrafe, la Conferenza di servizi decisoria con "la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti", ai sensi del comma 1 dell'articolo 14-ter della medesima legge, con contestuale convocazione di una prima riunione, di natura endoprocedimentale e propedeutica al presente avviso, da tenersi in data 3 agosto 2023 in modalità telematica con le amministrazioni competenti;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'opera in oggetto richiede l'attivazione tempestiva della procedura di espropriazione per pubblica utilità da svolgersi ai sensi del combinato disposto delle pertinenti disposizioni di cui al sopra richiamato T.U. adottato con il d.P.R. n. 327 del 2001 e alla legge n. 241 del 1990 nonché tenendo conto anche delle modalità per le forme di pubblicità ritenute idonee all'avvio del procedimento e alla comunicazione di avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria ossia procedendo tramite diffusione delle dovute comunicazioni sui rispettivi siti istituzionali in leale collaborazione e, in particolare, con il supporto delle amministrazioni comunali coinvolte;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all'avvio della suddetta procedura in modo da garantire per le motivazioni sopra sintetizzate la tempestiva realizzazione delle opere pubbliche di cui trattasi previa finalizzazione della Conferenza di servizi decisoria nel rispetto dei termini *ex lege* per la presentazione delle eventuali osservazioni conseguenti alla comunicazione di avvio del procedimento di esproprio per pubblica utilità che, come detto, è procedura necessaria per la realizzazione dell'intervento;

COMUNICA

Ai soggetti indicati nell'allegato elenco dei destinatari, di seguito anche denominati "ditte", per tutto quanto sopra richiamato e riportato nelle premesse che, unitamente all'allegato stesso, formano parte integrante e sostanziale del presente atto, in relazione all'esigenza di garantire la tempestiva realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, già prevista dalle norme citate nelle premesse e riconosciuta "essenziale" in correlazione alle Olimpiadi Invernali 2026 che costituiscono evento di rilievo internazionale predeterminato e indifferibile nonché strategico per il Sistema-Paese e per il territorio specifico:

- l'avvenuta indizione della Conferenza di servizi decisoria di cui alle premesse che costituisce parte **integrante** e sostanziale del presente atto, a seguito della quale la relativa determinazione commissariale conclusiva sarà pubblicata sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 S.p.A., della Regione Veneto, della Provincia di Belluno nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Cortina;
- l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità.

La presente comunicazione rileva quale **avviso di avvio del suddetto procedimento**, di cui il sottoscritto è il Responsabile **ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del succitato d.P.R. n. 327/2001 e degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 /1990**; conseguentemente le ditte possono consultare il progetto sulla piattaforma digitale al seguente link:

<https://simicospa.sharepoint.com/sites/conferenzeservizi#area-dolomitica-veneto>

richiedendo le credenziali d'accesso tramite P.E.C. al seguente indirizzo protocollo@pec.infrastrutturemilanocortina2026.it, contenente quanto segue:

1) la dicitura: **“S.S. 51 Variante di Cortina” (Lotto 1) - Lotto 1 Bretella di penetrazione a sud di Cortina” (C.16.1)**;

2) nel corpo del testo, il nominativo, i dati anagrafici nonché un indirizzo di posta elettronica ordinaria personale ossia riferibile al nominativo stesso;

3) la fotocopia, in allegato, del documento d'identità in corso di validità.

Le ditte interessate nonché eventuali altri portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, potranno formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni, a decorrere dalla data del presente avviso, che saranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni, qualora pertinenti all'oggetto del procedimento

I soggetti pubblici interessati, di cui al medesimo elenco allegato, si esprimono in sede di Conferenza di servizi indetta con la nota nelle premesse citata.

Il presente atto è trasmesso alle Amministrazioni e ai gestori di beni e servizi pubblici interessati ed è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e ss.mm.ii., sui siti istituzionali della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., della Regione Veneto, della Provincia di Belluno nonché all'albo pretorio on-line del Comune di Cortina.

Ing. Luigi d'Alerio Sant'Andrea

